



Sent. n. 59
Dep. 16/01/2014
Pub. 17/01/2014
Cron. 9/14
Rep. 17/1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato – ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 328/2013 Ruolo Generale promossa

DA

S. S.
BONDARAVA YANINA

con il patrocinio dell’Avv. come da mandato in atti;

ATTORI

CONTRO

M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

con il patrocinio degli e come da
mandato in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: “Danno da vacanza rovinata”.

Visto l’art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse
consente di procedere all’udienza odierna del 16 gennaio 2014 alla discussione
orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del
dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisati dagli attori come da atto di citazione e
dalla convenuta come da comparsa di costituzione e risposta;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nella causa promossa da S. S. e B. Y. nei confronti di M. S.r.l. con atto di citazione notificato in data 10.01.2013;

rilevato in fatto e in diritto:

- che S. S. e B. Y. hanno citato in giudizio M. V. S.r.l. per essere dalla stessa risarciti del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa della mancata fruizione del pacchetto viaggio per la Croazia acquistato dalla convenuta nel luglio 2008;
- che, una volta instaurato il contraddittorio, si è costituita M. S.r.l., eccependo in via preliminare l'estinzione del diritto azionato dalla controparte per prescrizione a norma dell'art. 44 Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011) e, comunque, negando la propria responsabilità;
- che la causa è stata istruita unicamente mediante la documentazione prodotta dalle parti;
- che la domanda attorea merita di essere respinta in quanto fondata l'eccezione di prescrizione spiegata da M. S.r.l. nella propria comparsa costitutiva, depositata nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.;
- che l'art. 95 del D.Lgs. 206/2005, vigente all'epoca dei fatti e recante disposizioni in tema di "responsabilità per danni diversi da quelli alla persona", sanciva che *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro nel viaggiatore nel luogo della partenza"* e analogo contenuto ha l'attuale art. 45, terzo comma, del D. Lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo);
- che risulta dagli atti che il viaggio di cui si discute si è concluso con il rientro a casa degli attori lo stesso giorno della partenza, ossia in data 09.08.08, al quale sono seguite diverse lettere di messa in mora della società convenuta, tutte degli anni 2008- 2009, e null'altro fino all'instaurazione del presente giudizio avvenuta nel gennaio 2013 mediante regolare notifica della citazione;
- che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente formulata da M. V. S.r.l., riconducendo tuttavia l'ipotesi nell'ambito dell'art. 44 (che prevede una prescrizione triennale come il previgente art. 94 del D.Lgs. 205/06) e non già nell'art. 45 (già art. 95 del citato decreto del 2006 vigente all'epoca del viaggio per cui è causa);

- che il diverso inquadramento giuridico non è censurabile in quanto, ferma restando l'eccezione svolta dalla parte (non rilevabile d'ufficio) e nel rispetto dell'allegazione svolta dalla stessa circa i fatti costitutivi dell'eccezione (decorso del termine) spetta al giudice, in base al principio *iura novit curia* qualificare giuridicamente l'eccezione, vale dire inquadrarla nell'ambito di una determinata disposizione normativa, anche differente da quella indicata dalla parte che ha sollevato l'eccezione;
- che colui che invoca la prescrizione ha, infatti, soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, al fine di consentire al giudicante di accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche necessariamente quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, spettando al Giudice la qualificazione (cfr Cass. civ. n. 25140 del 13.12.2010 e Cass. civ. n. 16326 del 13.07.2009);
- che nel caso *de quo* viene in rilievo, oltre che un danno di natura prettamente patrimoniale (spesa per l'arrivo alla frontiera di Euro 500,00 e costo del pacchetto turistico non fruito pari a Euro 2.400,00), il c.d. "danno da vacanza rovinata", che costituisce un pregiudizio di tipo non patrimoniale;
- che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, per "danni alla persona" ai sensi dell'art. 94 (oggi art. 44 D. Lgs. n. 76/2011) dovrebbero intendersi i soli danni all'integrità fisica della persona, mentre tutti gli altri pregiudizi derivanti dall'inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico andrebbero a confluire nell'art. 95 (oggi art. 45), compreso il c.d. danno da vacanza rovinata che rappresenta un pregiudizio di natura sicuramente non patrimoniale, consistente tuttavia non già in un danno fisico bensì in un disagio psicologico, nello stress e nel turbamento, di regola temporaneo, che subisce il turista per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo in ragione dell'inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico, sicché si realizza un'effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti, con conseguente delusione per un viaggio/ vacanza che ha tradito le attese del consumatore (in questo senso cfr. Tribunale di Busto Arsizio de. 02.05.2012; Tribunale di Saluzzo del 25 febbraio 2009; Tribunale di Genova, 5 maggio 2008, n. 1837, Tribunale di Trani, 27 settembre 2007);

CF

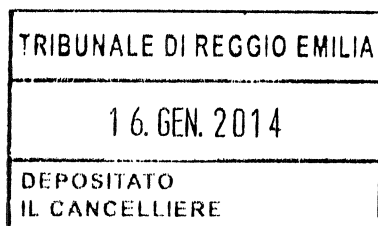
- che dalla data di rientro in Italia degli attori (agosto 2008) – e pur tenendo conto dell'effetto interruttivo degli atti di costituzione in mora della convenuta del 2008 e 2009 - è comunque decorso, stante la pendenza della lite dal gennaio 2013, sia il termine annuale di prescrizione (applicabile al caso in esame per le ragioni esplicitate), sia quello triennale dedotto dalla società convenuta;
- che ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria di S. e B. con loro condanna, perchè soccombenti, alla rifusione delle spese di lite sostenute da M. S.r.l., liquidate in dispositivo facendo applicazione del DM n. 140/2012 e tenendo a mente il valore medio delle tre fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduzione e decisione);

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede in via definitiva:

- rigetta la domanda di S. e B. per intervenuta prescrizione del diritto attoreo;
- dichiara tenuti e condanna S. e B. in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da M. S.r.l. che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 16 gennaio 2014



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari

